



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

Considerazioni sistematiche in merito alla soggettività passiva dei *trusts* e all'applicazione della tassazione per trasparenza in presenza di beneficiari individuati (riflessioni a margine della sentenza 73/06/2013 della ctp di novara)

di Pasquale Minutoli()*

Abstract

The present work is inspired by a judgment of the Provincial Tax Commission of Novara. In it, we made some systematic considerations about income taxation of trusts.

In particular, attention has been paid to the issues arising from the application of tax transparency to non-commercial trusts, and to the consequences arising from a general approach of the Agenzia delle Entrate little careful to the peculiarities of trusts and oriented to set trusts in models not compatible with the structural characteristics of it.

Il presente lavoro prende spunto da una sentenza della commissione tributaria provinciale di Novara per effettuare alcune considerazioni di carattere sistematico in tema di tassazione dei trusts ai fini delle imposte sul reddito. Nello specifico, l'attenzione è stata rivolta alle criticità derivanti dall'applicazione della tassazione per trasparenza ai trusts non commerciali, nonché, alle conseguenze scaturenti da un orientamento di prassi che, oltre a mostrarsi poco attento alle peculiarità dell'istituto di common law, sembra essere ormai sempre più orientato a inquadrare il trust in schemi prefissati, incoerenti con le caratteristiche strutturali dell'istituto.

(*)Dottore di ricerca in diritto tributario, Università di Milano Bicocca

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'incongruenza delle motivazioni sostenute dalla direzione provinciale di Novara – 3. Individuazione del beneficiario di *trust* e tassazione per trasparenza – 4. Una vecchia questione ancora non risolta – 4.1. Possibili soluzioni interpretative – 4.2. Le criticità di una normativa adattata ai *trust* – 5. La mancata analisi dell'elasticità strutturale quale linea guida anche in materia di imposizione indiretta – 6. Conclusioni

1. Premessa

La sentenza n. 73/06/13 affronta il tema del corretto inquadramento di un *trust* sul piano dell'imposizione diretta. In essa, i giudici di prime cure, ritenendo legittima la posizione sostenuta dal contribuente, hanno respinto la tesi, asserita dall'Ufficio, per cui il *trust* in questione dovesse considerarsi una costruzione fittizia, posta in essere dai disponenti al solo scopo di ottenere un illegittimo risparmio d'imposta.

Nello specifico, la pronuncia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dalla direzione provinciale di Novara a carico delle disponenti di un *trust* non commerciale. Tale atto amministrativo concludeva un'attività di verifica eseguita nei confronti di un *trust* costituito da tre sorelle mediante il "conferimento", nel *trust fund*, di proprie partecipazioni societarie. In virtù della circostanza che beneficiarie del *trust* fossero le stesse disponenti, l'Ufficio - sostenendo la mera interposizione fittizia dell'istituto di *cammon law* - notificava a quest'ultime un avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero delle maggiori imposte sui dividendi distribuiti dalle società partecipate.

In altre parole, negando la soggettività passiva dell'ente non commerciale, la direzione provinciale di Novara imputava alle disponenti-beneficiarie i dividendi percepiti dal *trust*, applicando, di conseguenza, il regime impositivo previsto dagli artt. 40 e 47 del *Tuir*, in luogo della più favorevole tassazione proporzionale prevista dall'art. 4 lett. q) del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 3441.

A ulteriore sostegno delle proprie ragioni, l'Ufficio, costituendosi in giudizio per resistere alle domande della ricorrente, precisava che il *trust* in questione, configurandosi «con la chiara individuazione dei soggetti beneficiari (le stesse sorelle disponenti), ai fini fiscali dovesse essere qualificato come trasparente con conseguente applicabilità dell'art. 73 *Tuir* in ordine all'imputazione dei redditi indipendentemente dall'effettiva percezione²».

Dette motivazioni non hanno, tuttavia, convinto i giudici di prime cure, i quali, oltre a non aver reputato i poteri attribuiti al *trustee*, ai disponenti e al guardiano, tali da rendere il *trust* nullo, hanno anche sostenuto che la mera indicazione dei beneficiari nell'atto di *trust* non fosse sufficiente a rendere lo stesso trasparente sul piano fiscale.

¹ I dividendi percepiti da persone fisiche, in virtù dell'art. 47 del *Tuir*, scontano la tassazione progressiva nella misura del 49,72% del loro ammontare. I dividendi percepiti da un *trust* non commerciale scontano, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 lett. q) del d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, l'applicazione dell'aliquota proporzionale IRES concorrendo a formare il reddito complessivo nella misura del 5% del loro ammontare.

² In questi termini la sentenza in commento.

2. L'incongruenza delle motivazioni sostenute dalla direzione provinciale di Novara

La sentenza dei giudici di Novara, ponendosi come primo caso giurisprudenziale in materia di imposizione diretta, offre lo spunto per effettuare alcune considerazioni sistematiche in tema di tassazione dei *trusts* ai fini delle imposte sul reddito.

Tuttavia, prima di entrare nel merito delle questioni emerse con riferimento al concetto di “beneficiario individuato”, così come delineato dall’art. 73 del tuir, preme, qui, rilevare, brevemente, la contraddittorietà delle motivazioni poste dalla Direzione provinciale a fondamento della propria pretesa.

Dal contenuto della sentenza emergerebbe, infatti, che il recupero fiscale avrebbe avuto a suo fondamento un duplice presupposto, ossia: la coincidenza tra disponenti e beneficiarie; l’indicazione di quest’ultimi nell’atto di *trust*.

In particolare, con un primo motivo, l’Ufficio avrebbe evidenziato delle anomalie, tali da rendere il *trust* non conforme ai requisiti previsti dalla Convenzione dell’Aja. Nella sentenza si legge: «nel caso in esame l’Ufficio ha disconosciuto al *trust* la qualità di soggetto passivo sul presupposto che i poteri conferiti al guardiano e ai disponenti fossero talmente ampi rispetto alla necessaria autonomia del trustee da assorbire l’essenziale principio di segregazione, affermandone la natura effettiva di soggetto interposto fittiziamente onde ottenere un risparmio d’imposta sulla tassazione dei dividendi della società³»; con un secondo motivo, lo stesso Ufficio avrebbe, inoltre, sostenuto che, pur presentandosi formalmente come discrezionale, il *trust*, nei fatti, avrebbe avuto tutte le caratteristiche necessarie a renderlo un *trust* trasparente.

Ora, aldilà delle questioni legate alla legittimità dell’utilizzo «di motivazioni contraddittorie al fine di predisporre una giustificazione di riserva del provvedimento⁴», è interessante evidenziare che, pur consentendo entrambi i motivi di addivenire ad un medesimo risultato⁵, gli stessi

³ In questi termini si esprime l’Ufficio nell’avviso di accertamento impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale di Novara.

⁴ Sulla legittimità dell’utilizzo di motivazioni contraddittorie si veda: E. MARELLO, *La motivazione contraddittoria come vizio dell’avviso di accertamento*, commento a Cass., Sez. trib., 30 novembre 2009, n. 25197, in *Giur. It.*, 2010; A. CONTRINO, *Sul disconoscimento (per doppia via) della soggettività passiva ai fini Ires di un trust discrezionale*, in *GT – Riv. Giur. Trib.*, 2014, 1, 82 e ss.

⁵ Sostenere che le due motivazioni addivengono al medesimo risultato è riferibile solamente al riconoscimento della soggettività passiva in capo ai disponenti-beneficiari. Tuttavia, il percorso con cui si addiviene a tale risultato risulta essere diverso in quanto, mentre nel caso dell’interposizione fittizia il reddito viene direttamente riferito al disponente, nel caso della tassazione per trasparenza ciò che si imputa ai beneficiari è un reddito determinato secondo le regole applicabili al *trust*.

tendono ad escludersi l'un l'altro.

Dichiarare, infatti, che ricorrono i presupposti per la tassazione per trasparenza significa affermare che il *trust* esiste e, dunque, contraddire la tesi dell'interposizione fittizia. D'altro canto, dichiarare l'interposizione fittizia del *trust* significa asserire che esso non esiste e, quindi, contraddire la tesi della tassazione per trasparenza. Ciò significa che, mentre con un prima motivazione l'Ufficio sosteneva la tassazione dei proventi del *trust* direttamente in capo ai disponenti, in conseguenza della sua inesistenza sul piano giuridico, con una seconda, il medesimo Ufficio, ne dichiarava l'esistenza sul piano giuridico e l'applicazione della tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari in virtù della loro semplice indicazione nell'atto di *trust*⁶.

3. Individuazione del beneficiario di *trust* e tassazione per trasparenza

Evidenziata brevemente la contraddittorietà delle motivazioni poste dall'Ufficio a fondamento della propria pretesa, entriamo ora nel merito delle questioni legate alla tassazione dei *trusts*.

Dal disposto normativo contenuto all'art. 73 del *tuir* si evince che il percorso logico su cui valutare la disciplina fiscale applicabile all'istituto di *common law*, risulta fondato sulla verifica o meno di "beneficiari individuati", ossia, di soggetti in grado di esprimere, rispetto ai redditi prodotti dal *trust*, una capacità contributiva attuale consistente nel diritto di ricevere dal *trustee* la somma di denaro corrispondente a quella parte di reddito imputato per trasparenza⁷.

In altre parole, affinché il meccanismo della tassazione per trasparenza trovi applicazione sarà necessario che il reddito sia originariamente ed immediatamente riferibile ai beneficiari, escludendosi, di conseguenza, l'esistenza di un potere di discrezionalità in capo al *trustee* in ordine sia all'individuazione dei beneficiari stessi, sia all'erogazione del reddito imputato per

⁶ Non è da escludere che la contraddittorietà delle motivazioni addotte dall'Ufficio abbia contribuito a far sì che la commissione tributaria respingesse le richieste poste (dall'Ufficio) a fondamento della propria pretesa.

⁷ In questi termini si era espressa l'Amministrazione Finanziaria con la ris. 425/E del 2008. In essa si legge: «la tassazione per trasparenza di un *trust* presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al *trustee* in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi». Si tenga presente che la tassazione per trasparenza avviene su un reddito determinato secondo le regole applicabili al *trust*. Nella circolare 48/E si legge: «Dopo aver determinato il reddito del *trust*, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al *trust* - sulla quale il *trust* stesso assolverà l'IREs - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito».

trasparenza.

Qualora non sussistano dei “beneficiari individuati” si sarà in presenza di un *trust* opaco e, in tale circostanza, i redditi saranno direttamente riferibili al *trust* e tassati in capo allo stesso⁸. Preme, comunque, ricordare che i due criteri di tassazione non risultano essere tra loro alternativi, potendo, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, esistere *trust* opachi e trasparenti allo stesso tempo. Ciò si verificherebbe nel caso in cui l’atto istitutivo del *trust* preveda che una parte dei proventi vengano imputati ai beneficiari e un’altra parte accantonata al *trust fund*.

Si tenga, a tal fine, ben presente che non tutte le erogazioni effettuate da un *trust* a favore di un determinato soggetto, possono essere tali da far sì che quest’ultimo assuma la qualifica di “beneficiario individuato” del *trust*. Tale posizione sussiste, invero, solo nel momento in cui dal tenore dell’atto costitutivo, o di documenti successivi ad esso, emerga che colui che riceve delle erogazioni possa vantare sulle stesse una qualche pretesa. In altre parole, il beneficiario di un *trust* non è colui che viene semplicemente denominato beneficiario da una qualche clausola contenuta nell’atto di *trust*, bensì, colui al quale il *settlor* attribuisce diritti o aspettative sul fondo o sul reddito del *trust*. Ciò significa che non assume rilievo, almeno nei

⁸ Con riferimento agli aspetti fiscali del *trust* si veda: A. ORLANDI CANTUCCI, *Trust - Convenzione dell’Aia del 1° luglio 1985 - Aspetti civili e fiscali dell’istituto nell’ordinamento italiano*, in *il fisco*, 1991, 6894; F. TUNDO, *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust*, in *Dir. prat. trib.*, 1993, I, 1295; S. SERBINI, *Appunti sul trust e sui riflessi fiscali conseguenti al suo riconoscimento*, in *il fisco*, 1994, 7869; G. PUOTI, *La tassazione dei redditi dei trusts*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. BENVENUTI, Milano, 1996, 322; G. D’ALFONSO, *Trust: inquadramento fiscale*, in *il fisco*, 1997, 14023; A. STESURI, *I trust come strumento di pianificazione fiscale*, in *Corr. trib.*, 1998, 3272; ID., *I trust esteri in Italia: profili di diritto tributario*, in *Corr. trib.*, 1999, 702; L. BELLUZZO, *La tassazione in Italia dei trusts*, in *il fisco*, 1999, 7448; C. MONACO, *Trust: Fattispecie ed effetti fiscalmente rilevanti*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2002, I, 647 ss.; S. CIPOLLINA, *I confini giuridici nel tempo presente. Il caso del diritto fiscale*, Milano, 2003; G. ZIZZO, *Note minime in tema di trust e soggettività tributaria*, in *il fisco*, 2003, 12398, il quale, tuttavia, subordina la soggettività all’esistenza dei requisiti di cui all’art. 73 del TUIR; G. GAFFURI - F. ALBERTINI, *Costituzione del trust e trasferimento dei beni*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di I. BENVENUTI, cit. 301; S. SCREPANTI, *Trust e Tax Planning*, in *il fisco*, 1999, 9391; M. MICCINESI, *Il reddito del trust nelle varie tipologie*, in *T&AF*, 2000, 309; G. CORASANITI, *Brevi note sui profili fiscali del trust di valori mobiliari*, in *T&AF*, 2000, 290; E. NUZZO, *E luce fu sul regime fiscale del trust*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2002, 244 ss.; M. LUPOI, *Osservazioni sui primi interpelli riguardanti i trusts*, in *il fisco*, 2003, 11678; A. SALVATI, *Profili fiscali del trust*, Milano 2004, 173 ss.; V. CAVALLARO - A. TOMMASINI, *Trust e imposizione diretta alla luce della legge Finanziaria 2007*, in *il fisco*, 2007, 1135; R. PARISOTTO - A. CERVONE, *Trattamento fiscale del trust alla luce della legge Finanziaria per il 2007*, in *il fisco*, 2007, 953; F. PAPARELLA, *Trust a rischio di doppio prelievo*, in *il Sole 24 Ore* 5 marzo 2007, 39; G. FRANSONI, *La disciplina fiscale del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, 231; M. LUPOI, *Imposte dirette e trust*, in *Corr. trib.*, 2007, 254; P. COPPOLA, *La disciplina fiscale del trust in materia di imposte dirette: le difficoltà di conciliare le attuali soluzioni normative alle molteplici applicazioni dell’istituto*, in *Rass. Trib.* 2009, 3, 647; E. LO PRESTI VENTURA, *La disciplina del trust ai fini delle imposte sui redditi: la residenza; la determinazione e la tassazione del reddito; i profili di pianificazione*, in *T&AF*, 2010, 53; P. LAROMA JEZZI, *La fiscalità dei trust aspettando il “trust di diritto italiano”*, in *Riv. Dir. Trib.* 2012, 587 e ss.; F. MARCHETTI, *La crisi della soggettività del trust e la disciplina fiscale della fiducia come possibile soluzione*, in *Trusts* 2013, 3, 383.

termini di cui qui ci stiamo occupando, l'erogazione, ad esempio, di somme relative ad una borsa di studio prevista tra gli scopi di un *trust*⁹. In tale circostanza, infatti, tale erogazione sarà tassata in capo al beneficiario (della borsa di studio) a prescindere dal fatto che la stessa sia stata prelevata da redditi conseguiti dal *trust* o direttamente dal *trust fund*. In tal caso, non saremmo, infatti, in presenza di un “beneficiario individuato”, poiché il percettore della borsa di studio non potrebbe vantare alcuna pretesa, presente o futura, ne sui redditi del *trust*, ne sul *trust fund*.

L'Amministrazione si è in passato soffermata sul concetto di beneficiario di un *trust* andando a chiarire il carente disposto normativo che, all'art. 73 del *tuir*, si limita a stabilire: «... nel caso in cui i beneficiari di un *trust* siano individuati i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati in ogni caso ai beneficiari». Con la circolare 48/E del 2007 prima e con la risoluzione 425/E del 2008 poi, l'Amministrazione ha, infatti, chiarito che la tassazione per trasparenza e, dunque, la presenza di beneficiari individuati, presuppone che il reddito sia immediatamente ed originariamente riferibile a questi ultimi. Detta riferibilità immediata, a parere dell'Agenzia, escluderebbe l'esistenza di discrezionalità alcuna in capo al *trustee* in ordine sia all'individuazione dei soggetti beneficiari, sia all'eventuale imputazione del reddito agli stessi. In altre parole, il verificarsi del presupposto impositivo sarebbe conseguente al sorgere di un credito a favore del beneficiario nei confronti del *trustee* relativamente a redditi prodotto dal *trust*.¹⁰

Tale posizione non è, tuttavia, rinvenibile nell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle Entrate di Novara. Questi, sembra, infatti, aver sposato quell'orientamento di prassi emerso con la circolare 61/E del 2010 e che ha visto l'Amministrazione modificare la condivisibile posizione sopra ricordata.

In quest'ultimo intervento, pur richiamando quanto evidenziato nella circolare 48/E del 2008, l'Amministrazione ha, infatti, sostenuto che «se nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari dei *trust*, quest'ultimo assume ai fini delle imposte sui redditi la qualifica di soggetto trasparente per natura; in tal senso, infatti il *trust* configura un soggetto trasparente ex se, non

⁹ In tale circostanza in capo al beneficiario la borsa di studio costituirà reddito da lavoro dipendente e sarà tassata in capo ad esso secondo le regole previste da tale categoria reddituale.

¹⁰ Sulla sistematicità o meno di una tale soluzione si veda: P. LAROMA JEZZI, *La fiscalità dei trust aspettando il “trust di diritto italiano”*, in *Riv. Dir. Trib.* 2012, 6, 587 e ss.

rendendosi necessaria alcuna opzione in proposito da parte dello stesso e dei relativi beneficiari¹¹».

Tale approccio, oltre a rappresentare un passo indietro rispetto a quanto in precedenza sostenuto, sembra ridurre il concetto di “beneficiario individuato” ad una mera questione formale, prescindendo, ai fini della tassazione del reddito prodotto dal *trust*, dall’effettiva posizione giuridica sostanziale assunta dal beneficiario.

Una scelta che, nella sostanza, sembra andare contro un’impostazione sistematica che vede l’applicabilità della tassazione per trasparenza, solo qualora i soggetti a cui i redditi vengono imputati risultano possessori degli stessi. Impostazione sistematica che, in rispetto del principio della capacità contributiva, fonda la tassazione personale su una ricchezza effettiva del soggetto, e che si realizza (ricchezza effettiva) solo nel momento in cui i redditi ricadono nella sfera patrimoniale dello stesso, entrando nella sua effettiva disponibilità.

Pienamente condivisibile risulta, dunque, essere, a nostro parere, la tesi sostenuta dai giudici di prime cure nella sentenza qui in commento, i quali, respingendo la tesi dell’Ufficio, hanno ribadito che, nel caso di specie, non era possibile attribuire al *trust* la qualifica di soggetto trasparente, né per il fatto che le beneficiarie fossero espressamente indicate nell’atto di *trust*, né per la circostanza che vi fosse coincidenza tra soggetto disponente e soggetto beneficiario, posto che l’erogazione di redditi al beneficiario, nel caso specifico, era affidata, *ex art.* 35 dell’atto costitutivo del *trust*, ad una discrezionale valutazione del *trustee*.

4. Una vecchia questione ancora non risolta

Chiarito il concetto di beneficiario individuato, occorre ora soffermarsi su un’ulteriore problematica rilevabile dalla sentenza 73/06/13 e attinente alla tassazione dei dividendi conseguiti da un *trust* trasparente.

In particolare, ci si riferisce alla circostanza che il meno oneroso regime fiscale previsto per i dividendi percepiti da enti non commerciali (per i quali la tassazione avviene in misura proporzionale sul 5% del dividendo percepito), rispetto a quello più oneroso stabilito, invece, per i dividendi percepiti dalle persone fisiche (per le quali è prevista una tassazione progressiva sul 49,72% del dividendo distribuito), potrebbe dare luogo ad un effetto distorsivo nella tassazione di tale componente reddituale, suggerendo, di fatti, la costituzione

¹¹ In questi termini Agenzia delle Entrate circ. 61/E del 2010.

di un *trust* al solo scopo di ottenere un risparmio d'imposta¹².

Nel dettaglio, il problema su cui vogliamo concentrare la nostra attenzione non riguarda però quelle situazioni in cui sia dimostrabile l'occultamento di ricchezza imponibile ovvero l'alterazione di un fatto economico. In altre parole, situazioni in cui siano riscontrabili fenomeni di evasione o elusione fiscale in grado di far ottenere al contribuente un risparmio d'imposta illegittimo.

Nel caso posto all'attenzione dei giudici di merito, ad esempio, qualora questi avessero accertato l'interposizione fittizia del *trust*, il diverso regime fiscale previsto nell'imposizione dei dividendi non avrebbe, infatti, comportato alcun effetto distorsivo nella tassazione di tale componente reddituale poiché, in tale circostanza, le partecipazioni costituenti il *trust fund* sarebbero state originariamente riferibili alle disponenti, con conseguente tassazione dei dividendi direttamente in capo a quest'ultime nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Piuttosto, ciò su cui vogliamo porre la nostra attenzione attiene all'effetto distorsivo che il diverso regime fiscale sopra richiamato realizza nei *trusts* trasparenti, ossia quelli in cui, ai sensi dell'art. 73 del *tuir*, la tassazione del reddito prodotto dall'istituto di *common law* avviene direttamente in capo ai beneficiari.

Per tale tipologia di *trust*, infatti, nella circolare 48/E del 2007, l'Amministrazione delinea una tassazione in capo ai beneficiari conseguente all'imputazione di un reddito determinato secondo le regole applicabili al *trust*¹³. Ciò significa che, in caso di *trust* non commerciale, ai beneficiari verrà imputato un reddito complessivo caratterizzato dal concorso delle singole componenti reddituali in funzione delle regole stabilite per gli enti non commerciali.

Tale soluzione, a nostro modesto parere, si mostra poco attenta alle problematiche scaturenti dall'applicazione del regime della trasparenza in presenza di regole di determinazione del reddito non omogenee tra soggetto beneficiario e *trust*. Il richiamato criterio di tassazione presuppone, infatti, che al soggetto cui sia riconducibile il fatto imponibile siano applicabili le medesime regole di determinazione del reddito previste per il soggetto passivo d'imposta.

¹² Un problema, quello appena evidenziato, certamente di non poco conto e su cui, visto il sempre maggiore ricorso a tale istituto da parte dei contribuenti, gli Uffici delle Entrate dovranno ormai occuparsi quotidianamente. La sentenza in commento ne è esempio.

¹³ Nella circolare 48/E si legge: «Dopo aver determinato il reddito del *trust*, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al *trust* - sulla quale il *trust* stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito».

In altre parole, la tassazione per trasparenza, al fine di evitare effetti distorsivi nella tassazione di quelle componenti reddituali in cui la qualificazione soggettiva viene ad essere rilevante ai fini della loro tassazione, richiede che al soggetto collettivo si applichino le medesime regole stabilite per il soggetto componente l'organizzazione. Così, ad esempio, nelle società di persone, le regole fissate per la tassazione dei dividendi coincidono con quelle previste per il socio persona fisica imprenditore. Per entrambi i soggetti, viene, infatti, prevista una tassazione nella misura del 49,72% del dividendo percepito in ambito d'impresa. Ciò significa che l'interposizione della società tra il socio e le partecipazioni non realizza un risparmio d'imposta rispetto alla detenzione diretta della medesima partecipazione da parte dello stesso socio e, di conseguenza, non dà luogo ad alcun effetto distorsivo nella tassazione di tale componente reddituale.

A sostegno della necessità di norme di coordinamento in presenza di componenti reddituali la cui tassazione è legata alla qualificazione soggettiva degli stessi, ricorre anche la deroga prevista per la tassazione dei dividendi percepiti da società a responsabilità limitata che abbiano esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale, e che, dunque, presentano una compagine societaria costituita da sole persone fisiche. Per tali soggetti, infatti, l'art. 116 al comma 2 stabilisce che « *Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile ...* » del soggetto trasparente, non secondo le regole per esso stabilite, bensì, secondo quelle disposte per le persone fisiche soci del soggetto stesso¹⁴. Ciò significa che i dividendi derivanti da eventuali partecipazioni detenute dal soggetto trasparente non scontano la tassazione sul 5% del loro ammontare, bensì, sul 49,70% così come previsto per le persone fisiche.

Una soluzione di questo tipo avrebbe dovuto essere adottata anche con riferimento ai *trust* non commerciali. Tale scelta avrebbe, infatti, evitato l'imputazione, a beneficiari-persona fisica, di un reddito complessivo caratterizzato dal concorso dei dividendi alla sua formazione nella misura del 5% del loro ammontare. L'assenza di un correttivo in tali termini, fa sì che tale componente reddituale se percepita a seguito di una partecipazione diretta in società subisca un'imposizione maggiore rispetto a quella che, invece, sconterebbe nel caso in cui la medesima partecipazione fosse detenuta per il tramite di un *trust*.

¹⁴ Per ulteriori approfondimenti legati alla tassazione per trasparenza dei *trust* si permetta il richiamo a: P. MINUTOLI, *Spunti critici in tema di tassazione per trasparenza nei Trusts*, in *Boll. Trib.*, 2008, 15-16, 1245.

5. Possibili soluzioni interpretative

Come già anticipato, la problematica sopra evidenziata, non pone particolari problemi con riferimento a quelle situazioni in cui il risparmio d'imposta risulti essere illegittimo. In tali circostanze, l'applicazione dell'art. 37 *bis* del DPR 600/1973 o del principio giurisprudenziale dell'abuso del diritto potrebbero, infatti, consentire una riqualificazione dell'istituto posto in essere dal contribuente, così da rimuovere il vantaggio fiscale conseguente all'aggiramento di norme tributarie.

Diversa è però la situazione nel caso in cui non siano configurabili ipotesi di questo tipo e, dunque, il risparmio d'imposta si configuri come ammesso dall'ordinamento. Per tali situazioni, una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di un intervento normativo volto o a realizzare una sorta di coordinamento in materia di tassazione dei dividendi, oppure, a rendere inopponibili sul piano fiscale alcune tipologie di *trust*.

Aldilà di eventuali soluzioni di questo tipo, vi è, tuttavia, da rilevare che la problematica messa in evidenza nel paragrafo precedente, potrebbe anche conseguire da un'errata interpretazione, effettuata dall'Amministrazione finanziaria, dell'art. 73 del Tuir, nella parte in cui dispone la tassazione in capo ai beneficiari dei redditi conseguiti dal *trust*. Un'interpretazione che, se analizzata in un'ottica di raffronto con le altre norme disciplinanti la tassazione per trasparenza all'interno del testo unico, sembrerebbe non aver considerato rilevante il richiamo fatto dal legislatore, con riferimento al *trust*, al concetto di "reddito conseguito" in luogo di quello ben più noto di "reddito prodotto"¹⁵.

Tale scelta potrebbe, infatti, non essere stata casuale, bensì, dettata dal fatto che l'estensore della norma avesse in mente di ricorrere alla tassazione per trasparenza, solo nel momento in cui i redditi conseguiti dal *trust* fossero stati direttamente riferibili ai beneficiari, e, di conseguenza, il passaggio attraverso il *trust* fosse, solo ed esclusivamente, un passaggio formale, necessario al solo fine della riscossione materiale del provento generato da una fonte confluita nel *trust fund*.

In tale impostazione, al beneficiario non si sarebbe imputato un reddito determinato secondo le regole applicabili al *trust*, bensì, il provento generato da una fonte confluita nel

¹⁵ Occupandosi della tassazione per trasparenza il legislatore, all'art. 5, utilizza la dicitura «redditi prodotti in forma associata». Inoltre, la medesima norma dispone «i redditi delle ...».

trust fund, con la conseguenza che tale provento sarebbe stato tassato sulla base delle regole previste per la sua tassazione in capo al beneficiario e non secondo quelle stabilite in capo al *trust*¹⁶.

Tale interpretazione normativa potrebbe trovare una sua giustificazione nel fatto che, al momento della stesura della norma, il legislatore avesse in mente un *trust* simile ad una sorta di “cassaforte” nella quale far confluire un patrimonio, con il vantaggio della segregazione patrimoniale e, di conseguenza, dell’inattaccabilità da parte dei creditori, senza, tuttavia, rinunciare ai proventi da esso conseguiti. In altre parole, una figura di *trust* in cui il beneficiario fosse il proprietario sostanziale dei redditi conseguiti dal *trust*.

In tale circostanza, la tassazione per trasparenza avrebbe trovato la sua *ratio* non in una sorta di credito vantato dal beneficiario nei confronti del *trustee*, bensì, nell’assenza di una reale riferibilità al *trust* del reddito da esso conseguito.

Stando così le cose, il comma 1 dell’art. 44 del tuir, nella parte in cui dispone che “*i redditi imputati al beneficiario di un trust ai sensi dell’art. 73, comma 2*” si considerano redditi di capitale, avrebbe avuto la funzione, non di definire la natura dei redditi prodotti dal *trust* e distribuiti ai beneficiari, bensì quella di delineare quali *species* di redditi dovessero essere considerati “conseguiti” e, dunque, direttamente imputabili ai beneficiari in caso di una loro individuazione nell’atto di *trust*.

4.2. Le criticità di una normativa adattata ai *trusts*

Quanto appena esposto evidenzia, a nostro parere, le criticità di una normativa che ha voluto schematizzare il *trust* in due semplici forme: *trust* opachi e *trust* trasparenti. Una schematizzazione che, nei fatti, non tiene conto della complessità dell’istituto e dell’elasticità strutturale che lo caratterizza. Proprio su quest’ultimo aspetto, non è affatto un caso che la giurisprudenza di merito abbia più volte sostenuto che «*va riconosciuta l’obiettivo difficoltà di inquadrare il trust in schemi o definizioni rigide o tipiche, proprio per la sua attitudine ad essere declinato in meccanismi diversi, tutti legittimi purché nei limiti della convenzione, della normativa regolatrice richiamata e*

¹⁶Per ulteriori approfondimenti si permetta il rimando a P. MINUTOLI, *Spunti critici in tema di tassazione per trasparenza nei Trusts*, cit.. Sulla stessa questione si veda: M. CANTILLO, *Il regime fiscale del trust dopo la Finanziaria 2007*, in *Rass. Trib.*, 2007, 1050 e ss.

del sistema giuridico in cui è istituito»¹⁷.

Dello stesso avviso è sempre stata anche l'Amministrazione finanziaria. Di fatti, sia prima che dopo l'intervento normativo del 2007, le numerose pronunce di prassi susseguitesi hanno spesso richiamato l'attenzione sulla necessità di collegare lo schema fiscale applicabile all'istituto, alla molteplicità dei rapporti giuridici da esso regolati, nonché, all'evoluzione degli stessi¹⁸.

Con la circolare 61/E del 2010 detto approccio sembra essere venuto meno. In essa, infatti, l'Amministrazione fonda l'applicazione della tassazione per trasparenza sulla semplice indicazione dei beneficiari, prescindendo, nei fatti, dal contenuto dell'atto di *trust* e, di conseguenza, dai rapporti da esso regolati.

La scarsa attenzione dell'Agenzia alle specifiche caratteristiche strutturali dell'istituto, sembra trovare conferma anche nella più recente circolare 38/E del 2013, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in materia di monitoraggio fiscale, per i soggetti che detengono attività finanziarie all'estero per il tramite di un *trust*¹⁹.

In quest'ultimo provvedimento, il richiamo al concetto di beneficiario, ai fini della individuazione del soggetto obbligato agli adempimenti previsti dalla sopra citata normativa, viene effettuato senza avere alcun riguardo all'elasticità strutturale dell'istituto. Nello specifico, la circolare si limita a stabilire che i nuovi obblighi normativi ricadono in capo al beneficiario qualora questi sia destinatario di una quota non inferiore al 25% del patrimonio del *trust*.

Tale soluzione, oltre a trascurare l'inesistenza di quote di partecipazione al *trust*, ignora che l'eventuale titolarità effettiva di attività finanziarie non può che essere valutata se non in funzione del concreto atteggiarsi del singolo *trust*.

Ciò, in virtù anche del fatto che, ai fini della sua costituzione, non è necessaria alcuna

¹⁷ In questi termini Comm. Trib. Prov. di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207. Sullo stesso orientamento si veda: Comm. Trib. Prov. di Lodi, 12 gennaio 2009, n. 11; Comm. Trib. Prov. di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481; Comm. Trib. Prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30; Comm. Trib. Prov. di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207 in *GT - Riv. Giur. Trib.* 2013, 5, 428 e ss.

¹⁸ In questi termini si veda Agenzia delle Entrate Interpello n. 576/2002, prot. N. 2003/30900; Risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003.

¹⁹ A seguito delle modifiche apportate all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D. L. 28 giugno 1990, n. 167 tra i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW sono stati inseriti non solo i possessori formali degli investimenti e delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che, pur non essendo possessori diretti, possono esserne considerati titolari effettivi. Per ulteriori chiarimenti sul punto si rinvia a G. SEPIO, *Il beneficiario effettivo nel monitoraggio fiscale*, in *Corr. Trib.* 2014, 14, 1068 e ss.; Id. *La figura del "beneficiario effettivo" dei trust ai fini del monitoraggio fiscale*, in *Corr. Trib.* 2014, 21, 1659 e ss.

sottoscrizione dell'atto istitutivo da parte del beneficiario, il quale potrebbe anche ignorare il proprio ruolo e, di conseguenza, gli obblighi previsti in materia di monitoraggio fiscale. Ed anche qualora il beneficiario fosse a conoscenza del proprio "status", occorrerebbe pur sempre indagare se questi vanti o meno sul *trust* alcun diritto, potendo, come avviene ad esempio nei *discretionary trust*, vantare una mera aspettativa sul *trust fund* o sui redditi prodotti dal *trust*.

Diversamente da quello che è l'ormai orientamento dell'Amministrazione finanziaria, l'elasticità strutturale dell'istituto di *common law* è stata, invece, ben colta dai giudici della commissione tributaria provinciale di Novara, i quali hanno fondato la propria decisione proprio sulla regolamentazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nell'atto di *trust*.

Pur nella formale indicazione dei beneficiari, i giudici di prime cure hanno, infatti, evidenziato che "l'atteggiarsi" dell'istituto faceva sì che esso si configurasse come un *trust* opaco. Ciò in virtù del potere discrezionale riconosciuto al *trustee* e che era stato tale da consentire a quest'ultimo il rifiuto ad una erogazione di redditi richiesta dai beneficiari-disponenti.

Evidenziano, a tal fine, i giudici che, in base alla ricostruzione prospettata dal ricorrente, pur essendo i beneficiari indicati, la regolamentazione del *trust* privava gli stessi di ogni potere in merito alla ricchezza prodotta, cosicché essi non avevano alcuna certezza di percepire i redditi prodotti dal *trust*, configurandosi per loro una mera aspettativa. Sempre secondo la commissione, la discrezionalità del *trust*, risultava ulteriormente confermata dalla circostanza che le manifestazioni di volontà dei disponenti (*letters of wishes*) non risultavano essere vincolanti per il *trustee*, il quale aveva solo un obbligo morale nei confronti di tali soggetti.

Una situazione, dunque, secondo i giudici, ben diversa da quella che si ha nei cosiddetti *trust* trasparenti dove, oltre ad esservi dei beneficiari individuati, si è in presenza di una regolamentazione del *trust* tale da privare il *trustee* di ogni potere decisionale in merito alla distribuzione o meno della ricchezza prodotta.

5. La mancata analisi dell'elasticità strutturale quale linea guida anche in materia di imposizione indiretta

L'ulteriore motivazione addotta dalla Direzione provinciale di Novara a sostegno delle

proprie ragioni è stata quella dell'interposizione fittizia.

In particolare, nella sentenza si legge: «(l'Ufficio) *in mancanza dell'effettiva realizzazione del principio essenziale di segregazione patrimoniale aveva disconosciuto al trust la natura di autonomo soggetto passivo d'imposta. A conferma, l'Ufficio faceva rilevare che le caratteristiche del Trust, così come configurato, si discostavano in più punti dallo schema delineato dalla Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con legge n. 364 del 1989*».

Sull'argomento dell'interposizione fittizia, la linea guida seguita dalla Direzione provinciale è stata quella fornita dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare 61/E del 2010. In detto intervento di prassi, l'Agenzia delinea gli elementi essenziali che devono sussistere affinché si sia in presenza di un *trust* così come riconosciuto dalla convenzione dell'Aja, ossia: «*separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari; intestazione dei beni medesimi al trustee; potere dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge*». Solo al verificarsi di tali condizioni al *trust* potrà essere riconosciuta validità giuridica.

Se, pertanto, il potere di disporre dei beni rimane in capo al disponente, il *trust* viene a configurarsi come struttura meramente interposta e, di conseguenza, inesistente dal punto di vista dell'imposizione sul reddito²⁰.

Ora, non vi è dubbio che la tematica dell'interposizione fittizia sia un aspetto su cui occorre certamente prestare particolare attenzione. La sentenza qui in commento ne è, di fatti, una prova. Ciò che lascia, però, perplessi, è la schematicità delle ipotesi scelte dall'Amministrazione finanziaria per stabilire se un *trust* sia o meno un soggetto interposto²¹. Si tratta, infatti, a nostro sommo avviso, di valutazioni "grossolane" e, per

²⁰ In questi termini si è espressa l'Amministrazione nella circolare 61/E del 2010.

²¹ Nella circolare 61/E si legge: «sono da ritenere inesistenti in quanto interposte le seguenti tipologie di *trust*:

- *trust* che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
- *trust* in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il *trustee*, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del *trust*, non può esercitarli senza il suo consenso;
- *trust* in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al *trust*, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "*trust* a termine");
- *trust* in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal *trustee*;
- *trust* in cui è previsto che il *trustee* debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;

alcuni aspetti, anche contrarie alla stessa natura del *trust*, ossia, un istituto che ha il suo fine nella salvaguardia di un patrimonio per un predeterminato scopo o a vantaggio di specifici soggetti.

Ad esempio, la limitazione ai poteri del *trustee* nella gestione del patrimonio richiamata dall'Agenzia, non può considerarsi, in assoluto, condizione di inesistenza del *trust*. Si pensi, a tal proposito, a eventuali vincoli posti al *trustee* nella scelta della tipologia degli investimenti da effettuare. Tali limitazioni potrebbero anche essere legate all'esigenza di tutelare il *trust fund* e, di conseguenza, non tali da considerare il *trust* come un mero soggetto interposto.

Inoltre, su tale specifica ipotesi, è importante rilevare che è la stessa convenzione dell'Aja a stabilire all'art. 2 che «*il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*».

Le medesime critiche potrebbero essere estese anche all'ipotesi di un *trust* che indichi tra i beneficiari lo stesso disponente. Quest'ultimo, infatti, allo scopo di tutelare il patrimonio familiare, potrebbe spogliarsi dei propri beni, riservandosi, comunque, un diritto di sostentamento con una parte dei frutti del *trust fund*. Anche in tale circostanza, l'interposizione fittizia non potrebbe essere dichiarata in funzione della semplice indicazione del *settlor* tra i beneficiari, soprattutto, qualora esso non sia l'unico beneficiario dei redditi del *trust*.

In altre parole, ciò che vogliamo evidenziare è che l'elasticità strutturale dell'istituto impone di valutare il problema dell'interposizione fittizia, non nei termini schematici forniti dall'Amministrazione finanziaria, ma, piuttosto, caso per caso, ossia, in funzione del concreto atteggiarsi del singolo *trust* nel suo complesso²².

A supporto delle nostre argomentazioni sovviene la sentenza qui in commento.

Mentre, infatti, essa risulta essere pienamente condivisibile sotto il profilo delle singole

-
- *trust* in cui il disponente può modificare nel corso della vita del *trust* i beneficiari;
 - *trust* in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del *trust* o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
 - ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del *trustee*, così come individuato dal regolamento del *trust* o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».

²² Si dovrebbe anche valutare l'ipotesi di un intervento legislativo che consideri inopponibili al fisco alcune tipologie di *trust*. Una soluzione simile a quella adottata negli Stati Uniti con riferimento ai *trust* revocabili (*living trust*). Su tali aspetti: Cfr. AMC *Trust v. Commissioner of Internal Revenue* (2005), 8 I.T.E.L.R. 207; Cim *Trust v. Commissioner of Internal Revenue* (2001), in *Trusts*, 2002, pag. 256, e Lund *v. Commissioner of Internal Revenue* (2000), in *Trusts*, 2001, 588.

questioni poste dall'Ufficio a fondamento della propria pretesa, altrettanto non può dirsi sotto l'aspetto di una valutazione complessiva, nel caso specifico, delle medesime questioni²³.

In altre parole, la decisione della Commissione tributaria risulta apprezzabile solo nel momento in cui ci si limiti ad un'analisi separata delle criticità sollevate dall'Ufficio, prescindendo, dunque, dal contenuto dell'atto di *trust* nel suo complesso²⁴. Una valutazione complessiva di tali elementi, a nostro sommesso avviso, avrebbe, probabilmente, portato ad un risultato ben diverso.

In particolare, ciò su cui i giudici avrebbero dovuto concentrare la propria attenzione, non era il semplice potere di revoca del *trust* esercitabile dai disponenti in qualsiasi momento, bensì il vantaggio fiscale conseguente a tale potere e che si traduceva in un risparmio d'imposta legato alla tassazione dei dividendi percepiti dal *trust*.

Infatti, la mancata tassazione in capo ai beneficiari dei redditi già tassati in capo al *trust*, accompagnata all'inesistenza di vincoli al potere di revoca riconosciuto ai disponenti e alla coincidenza di quest'ultimi con i beneficiari, si traduceva in un risparmio d'imposta da questi usufruibile in qualsiasi momento. Il che avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che in realtà il controllo dei beni in *trust* da parte dei disponenti non fosse, nella sostanza, mai

²³ Rifacendosi al percorso logico seguito dalla parte ricorrente, i giudici analizzano separatamente le singole questioni sollevate dall'Ufficio senza, dunque, effettuare un'analisi complessiva delle stesse. In particolare nella sentenza si legge:

- «la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell'evoluzione degli eventi nel tempo, e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina»;
- «la possibilità di ottenere l'anticipata estinzione del *trust* non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto»;
- «le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il *trustee*, che deve comunque avere riguardo alle finalità del *trust*;

²⁴ Sull'esistenza o meno del *trust* la Commissione rileva:

- «la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell'evoluzione degli eventi nel tempo e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina»;
- «la possibilità di ottenere l'anticipata estinzione del *Trust* non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto»;
- «le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il *Trustee* che deve comunque aver riguardo alle finalità del *Trust*»;
- «l'ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario»;
- «la revocabilità del *Trustee* può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il *Trust* stesso e dall'opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato».

venuto meno e che la funzione del *trust* fosse, nel caso di specie, solamente quella di ottenere un risparmio d'imposta nella tassazione dei dividendi da partecipazioni.

6. Conclusioni

La carente attenzione all'elasticità strutturale dei *trusts* emersa con le circolari 61/E del 2010 e 38/E del 2013, non appare essere frutto del caso. Piuttosto, essa sembra seguire quell'orientamento di prassi emerso, con la circolare 3/E del 2008, in materia di imposizione indiretta 25.

In tale circostanza, infatti, l'Amministrazione finanziaria, prescindendo, dalle caratteristiche strutturali dell'istituto, ha asserito l'assoggettabilità dei *trusts* all'imposta sulle successioni e donazioni in virtù della semplice appartenenza dell'istituto di *common law* alla *species* dei vincoli di destinazione. In particolare, nel suddetto intervento di prassi si legge che «la costituzione dei beni in trust rileva in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust²⁶».

In virtù di tale interpretazione, a parere dell'Agenzia, anche il *trust* autodichiarato, pur in assenza di formali effetti traslativi, risulterebbe soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni con applicazione dell'aliquota massima dell'8%²⁷.

²⁵ Per ulteriori aspetti legati all'imposta sulle successioni e donazioni si veda: G. DE NOVA, *Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi*, in *T&AF*, 2000, 162 ss.; A. GAFFURI - F. ALBERTINI, *Costituzione del trust e trasferimento dei beni*, in *I trusts in Italia oggi*, Milano, 1996; R. DOMINACI, *Brevi note sull'incidenza dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust*, in *Fiducia e Trust*, 2002, 25; G. GAFFURI, *Imposta sulle successioni e donazioni, Trust e patti di famiglia*, Padova 2008; D. STEVANATO, *I trust e la capacità economica colpita dal tributo*, in *Dial. Trib.* 2009, 3, 333; A. CONTRINO, *Trusts liberali e imposizione indiretta sui trasferimenti dopo le modifiche (L. n. 383/2001) al tributo sulle donazioni?*, in *Rass. Trib.* 2004, 2, 434 e ss.; Id. *Il trasferimento di immobili in un trust liberale è soggetto a imposizione proporzionale di registro: note critiche un un recente arresto giurisprudenziale veneto (e sull'ondivaga posizione del fisco)*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2009, 6, 496 e ss.;

²⁶ In questi termini circolare n. 3/E del 2008.

Sul diverso orientamento dell'Amministrazione Finanziaria antecedentemente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni si veda: Interpello 34212/2003 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, del 26 novembre 2003, Prot. n. 2003/192508, in *T&AF*, 2006, 481; Risposta a Interpello 909-401/2005 Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, del 2 novembre 2005, Prot. n. 909-49466/2005, ivi, 2006, pag. 324. In tali pronunce l'Amministrazione aveva sostenuto la totale assenza del presupposto impositivo del tributo successorio al momento della segregazione dei beni nel *trust*, non risultando ne alcun effettivo arricchimento del trustee, ne alcun atto di liberalità (*animus donandi*) del disponente nei confronti di quest'ultimo. In seguito a questa valutazione, si affermò una consequenziale operatività dell'imposta di registro in misura proporzionale (nella misura del 3% ai sensi della norma residuale di cui all'art. 9, parte prima della Tariffa allegata al t.u. di registro) solo al momento del trasferimento dei beni al trustee e una potenziale applicazione del tributo successorio solo al momento della finale attribuzione dei beni ai beneficiari.

²⁷ Viene fatta salva, l'applicabilità delle riduzioni di aliquote e delle franchigie spettanti nel caso in cui i beneficiari del *trust* siano individuati al momento dell'istituzione dello stesso. L'individuazione non è solo

Tale orientamento non poteva che trovare una netta bocciatura da parte della giurisprudenza di merito, la quale ha, invece, sostenuto che l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni non possa prescindere dal contenuto del singolo atto di *trust*.

Nello specifico, i giudici delle commissioni tributarie hanno evidenziato che l'imposta debba trovare applicazione, solo nel momento in cui dal *trust* discenda un vantaggio reale e immediato in capo al beneficiario. Qualora il vantaggio non dovesse sussistere, in quanto non si realizza alcun incremento del patrimonio di tale soggetto, sarebbe impensabile procedere all'applicazione di un'imposta che ha proprio nell'incremento patrimoniale gratuito la sua *ratio*²⁸.

In altre parole, mentre non vi sarebbe alcun dubbio sull'applicazione dell'imposta nel passaggio dei beni dal *trustee* al beneficiario, diverso sarebbe il caso del *trust* autodichiarato, o in presenza di un trasferimento dei beni al *trustee* per il raggiungimento di un determinato scopo²⁹.

Dello stesso avviso è stata anche la più attenta dottrina, la quale, in numerosi interventi, non ha mancato di criticare la posizione assunta dall'Amministrazione finanziaria³⁰.

Ora, senza entrare nel dettaglio delle questioni legate all'imposizione indiretta, ciò che

nominativa in quanto i beneficiari potrebbero essere individuati anche solo in relazione al grado di parentela o affinità con il *settlor*.

²⁸ Su tale orientamento in giurisprudenza si veda: Comm. Trib. Prov. di Bergamo, 13 gennaio 2010, n. 4, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, 1, 38; Comm. Trib. Prov. di Salerno, 8 ottobre 2010, n. 465, in *Trust e attività fiduciarie*, 2011, 3, 285; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 88, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2011, 2, 152; Comm. Trib. Reg. Lombardia, 26 ottobre 2010, n. 96, in *Trusts e attività fiduciarie* 2011, 2, 155; Comm. Trib. Prov. di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481, in *Dir. prat. trib.*, 2010, II, 1071, con nota di S. ZAGA', *L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni*; Comm. Trib. Prov. di Genova, 7 ottobre 2010, n. 280, in *Trusts e attività fiduciarie* 2011, 3, 283; Comm. Trib. Prov. di Treviso, 25 ottobre 2010, n. 108, in *Trusts e attività fiduciarie* 2011, n. 3, 286; Comm. Trib. Prov. di Perugia, 27 gennaio 2011, n. 35, in *Trusts e attività fiduciarie* 2011, 3, 288; Comm. Trib. Prov. di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120, in *Riv. not.*, 2010, 429, con nota di A. CONTRINO;

²⁹ Nel *trust* autodichiarato, non vi è infatti, alcun effetto traslativo sostanziale, ma una mera destinazione al *trust* di una parte di patrimonio del disponente con assunzione della qualità di *trustee* da parte sua. In tale circostanza, si realizzerebbe infatti, solo un patrimonio delimitato che sarebbe comunque accanto al suo patrimonio generale. Nel caso del *trust* di scopo invece, la *ratio* della separazione patrimoniale sarebbe invece lo strumento per la realizzazione di uno specifico programma. In questo caso, tale momento non appare espressivo di alcuna capacità contributiva, poiché il *trustee* acquisisce la titolarità dei beni in *trust* non in suo favore ma in favore di uno scopo delineato dal *settlor*.

³⁰ A. BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, in *Corr. trib.*, 2013, 487; S. LOCONTE, *Non tutti i trust sono uguali, ovvero, i trust devono essere tassati in base ai loro effetti*, in *Trusts*, 2013, 2, 137; F. NOBILI – F. FIORENTINO, *Trust di garanzia e imposizione indiretta*, in *Trusts* 2013, 3, 254; G. CORASANITI, *Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, in *GT – Riv. Giur. Trib.* 2013, 3, 430; D. MAJORANA, *Il monitoraggio fiscale a carico dei beneficiari di un trust non residente*, in *Trusts* 2013, n. 4, 510. A. CONTRINO, *Trusts liberali e imposta sulle donazioni*, cit., 457.

preme evidenziare, a conclusione del presente scritto, è che l'attuale orientamento dell'Amministrazione sembra ormai far emergere una scarsa attenzione, da parte di quest'ultima, alle peculiarità dell'istituto di *common law*, nonché, una conseguente tendenza a "racchiudere" il *trust* in schemi prefissati, incoerenti con le caratteristiche strutturali dell'istituto, il cui corretto inquadramento sul piano fiscale non può assolutamente prescindere da un'attenta analisi del contenuto del singolo atto di *trust* nel suo complesso.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Novara 21.5.2013 n. 73/6/13

Imposte e tasse in genere – regime fiscale del trust – Tassazione del reddito in capo ai beneficiari – trust trasparente: assenza di discrezionalità del trustee

Massima

La semplice individuazione dei soggetti beneficiari, accompagnata dall'attribuzione di ampi poteri in capo al disponente e al guardiano, non rappresenta condizione sufficiente a qualificare il trust come trasparente sul piano fiscale.

La tassazione del reddito direttamente in capo ai beneficiari presuppone che esso sia immediatamente ed originariamente riferibile a quest'ultimi e che non vi sia alcuna valutazione discrezionale del trustee in merito alla distribuzione del reddito prodotto dal trust.

Fatto e svolgimento del contenzioso

Nel mese di ottobre 2011, l'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA eseguiva accessi alla sede del 'TRUST', costituito nel 2006 dalle sorelle e quali disponenti, ed agli uffici della società, le cui azioni erano possedute dal 'TRUST' stesso.

Acquisita documentazione da parte del Trustee (la società soggetto fiduciario nominato dalle disponenti, che aveva anche presentato memoria difensiva ex art 12 legge 212/00) l'Ufficio notificava alle disponenti avviso di accertamento per il recupero delle imposte e degli oneri accessori sui dividendi distribuiti dalla al 'TRUST' nell'anno d'imposta 2006, sul presupposto che esso trust dovesse essere considerato soggetto interposto fittiziamente.

In tale ambito, disconosceva al trust stesso la natura di soggetto passivo d'imposta in ordine

ai proventi recuperati a tassazione, perché privo dei requisiti richiesti a fini tributari dalla legge 296/06, e la qualifica di trust opaco utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Con ricorso tempestivamente proposto, la sig.ra impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 9-1-12 ex art. 140 c.p.c. (deposito effettuato il precedente 21-12-1) chiedendo che fosse annullato in quanto illegittimo per violazione dell'art. 12 legge 212/00 (notifica antecedente l'esaurimento del termine di 60 giorni previsto dalla norma) nonché degli artt. 7 legge 212/00 e art. 43 D.P.R. 600/73 (difetto di motivazione) e per intervenuta prescrizione della pretesa erariale.

Nel merito, affermava l'infondatezza della ricostruzione dell'Ufficio nella parte in cui prospettava una nozione di trust a fini fiscali diversa da quella civilistica, ed insisteva sulla correttezza della propria posizione ribadendo la natura di trust opaco del Trust (configurato in modo da escludere un diritto delle disponenti/beneficiarie all'attribuzione di dividendi, erogati discrezionalmente dal trustee).

Rilevava, inoltre, l'assenza di un risparmio d'imposta a proprio favore, l'irretroattività della nuova nozione fiscale di trust delineata dalla circolare n. 61/E del 2010 e, se del caso, la tassabilità dei dividendi prodotti in capo al trustee, quale effettivo possessore del reddito generato.

Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato per le ragioni di merito svolte, in subordine la disapplicazione delle sanzioni e lo scomputo di quanto pagato sullo stesso reddito dal Trust .

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.

Quanto alle eccezioni preliminari procedurali, rilevava che la motivazione dell'accertamento conteneva un'adeguata replica alle osservazioni contenute nella memoria difensiva ex art. 12, l'enunciazione delle ragioni che rendevano urgente la notifica dell'atto e la riproduzione del contenuto essenziale dell'autorizzazione all'accesso preliminare concessa dalla Procura della Repubblica di Milano.

Quanto alla prescrizione, precisava che l'effetto interruttivo dell'avviso di accertamento doveva essere riconnesso alla data di consegna dell'atto al messo notificatore, vale a dire al 21-12-2011.

Nel merito, l'Ufficio ribadiva che il trust, così come configurato con la chiara individuazione

dei soggetti beneficiari (le stesse sorelle disponenti) a fini fiscali dovesse essere qualificato come *trasparente* con la conseguente applicabilità dell'art. 73 Tuir in ordine all'imputazione dei redditi, indipendentemente dall'effettiva percezione.

In tal senso, in mancanza dell'effettiva realizzazione del principio essenziale di segregazione patrimoniale aveva disconosciuto al Trust la natura di autonomo soggetto passivo d'imposta. A conferma, l'Ufficio faceva rilevare che le caratteristiche del Trust, così come configurato, si discostavano in più punti dallo schema delineato dalla Convenzione dell'Aja del 1985, ratificata con legge n. 364 del 1989.

Per il resto, la richiesta subordinata di tassazione in capo al Trustee, soggetto privo di capacità contributiva, non era comunque accettabile perché in contrasto con l'art. 37 III comma D.P.R. 600/73 applicato nell'accertamento.

Concludeva come sopra riportato.

Replicava la ricorrente con memoria illustrativa 18-10-2.

La controversia così radicata era, quindi, discussa e decisa alla pubblica udienza del 3 dicembre 2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione preliminare di prescrizione sollevata dalla ricorrente al punto 3, concerne, in realtà, la decadenza dal potere accertativo ed ha priorità logica rispetto a quelle dedotte ai punti 1 e 2 (invio anticipato dell'accertamento rispetto al termine dilatorio previsto dall'art. 12 legge 212/00 e difetto di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione degli atti di riferimento) riguardanti la validità dell'atto notificato sotto il profilo della sua corretta formazione e deve quindi essere esaminata per prima.

Al riguardo, rileva la Commissione che secondo quanto risulta dalla relata in calce all'avviso, il messo di conciliazione ha consegnato l'atto direttamente a mani della sig.ra rinvenuta al suo domicilio fiscale, sicché modalità e termini previsti dall'art. 140 c.p.c., sui quali si sofferma l'Ufficio nella memoria di costituzione non entrano in considerazione.

Peraltro, il principio di *anticipazione* cui fa cenno l'Agenzia è effettivamente affermato dalla Corte di Cassazione, da ultimo in particolare nell'ordinanza n. 26053/2011 secondo la quale gli effetti della notificazione si producono, per il notificante, al momento della consegna

dell'atto all'agente notificatore (compreso il personale del servizio postale) e, per il destinatario, al momento della ricezione, ha carattere generale e vale non solo per gli atti processuali ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.

In sostanza, attraverso l'affermazione di tale principio (risalente alla pronuncia n.477/02 della Corte Costituzionale sulla necessità di coordinare le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso) si intende evitare che un evento decadenziale possa derivare in conseguenza del ritardo nel compimento di un'attività riferibile a soggetti diversi - ufficiale giudiziario, ufficiale postale e, nei casi consentiti, messo di conciliazione - quindi estranea alla sfera di disponibilità dal notificante stesso.

Senonché, in tale ambito è comunque necessario che il soggetto richiedente comprovi la data di consegna dell'atto all'agente notificatore: onde, in caso di contestazione ovvero di consegna in epoca successiva alla scadenza di un termine decadenziale sia consentito verificare la tempestività dell'incarico.

Nel caso di specie, risulta per *tabulas* (cfr. nota prodotta dall'Ufficio all'udienza di discussione) che l'avviso di accertamento sia stato consegnato al Comune di, per la successiva notifica entro il 31-12-2011 alla sig.ra, ex art. 60 DPR 600/73, in data 21-11-11: vale a dire, in tempo utile rispetto alla scadenza del termine decadenziale in maturazione (vale a dire, entro l'ultimo giorno del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per l'anno 2006 ex art. 43 DPR 600/73).

L'eccezione è, quindi, infondata e deve essere respinta.

Le altre questioni preliminari, come si è detto, concernono la legittimità dell'accertamento sotto il profilo della sua corretta formazione, e possono essere esaminate congiuntamente.

Quanto al primo punto, il termine dilatorio di 60 giorni per l'emissione di atto accertativo conseguente a processo verbale di constatazione è derogabile, come noto, in caso di particolare e motivata urgenza: nella fattispecie, ravvisata dall'Ufficio nell'imminente scadenza del termine per l'azione d'accertamento sull'anno d'imposta 2006 e quindi la tutela del credito erariale (cfr. pag. 14 avviso impugnato).

Siffatta motivazione può essere ritenuta congrua, ove si consideri che l'Ufficio novarese ha agito sulla base di segnalazioni provenute dalla Direzione Centrale Accertamento in epoca

successiva ai due accessi per acquisizione del 26 e 27 ottobre 2011: quindi, necessariamente in prossimità della scadenza termini.

Ne consegue che l'invio anticipato dell'avviso di accertamento non intendesse ovviare ad una colpevole inerzia dell'Amministrazione, impegnata in una complessa indagine in origine nei confronti dei coniugi Iammetti, e sia invece ricollegabile a ragioni oggettive, apprezzabili ai fini della deroga prevista dal comma 7 del citato art. 12 legge 212/00. Si consideri, sul punto, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1699 del 5.10.2012 citata dalla ricorrente nella memoria illustrativa 18.10.2012, si pronuncia nel senso della nullità, secondo un orientamento delineato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 244/2009 e recepito dalla stessa Cassazione nella precedente decisione n. 22310/2010, in un caso di notifica anticipata *non motivata* secondo quanto previsto dalla norma: quindi, in fattispecie diversa da quella in esame.

Quanto al difetto di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione all'avviso notificato di atti riferiti (violazione degli artt. 7 legge 212 e art. 42 DPR 600/73) rileva la Commissione che l'accertamento in esame reca una lunga disamina dell'attività istruttoria sia sotto il profilo formale, con l'indicazione degli elementi di fatto e diritto a sostegno della ricostruzione (disconoscimento della natura di trust opaco e quindi dell'autonoma soggettività d'imposta del TRUST) sia per quanto attiene l'esito dei vari accessi effettuati alla sede legale del trust stesso e della partecipata, così consentendo alla ricorrente di prendere conoscenza delle ragioni alla base della pretesa impositiva.

Invero, nella memoria illustrativa 18.10.12 la difesa lamenta, in particolare, che l'avviso di accertamento non riproduca il contenuto di tutti i documenti allegati al PVC redatto nei confronti del Trust, e che l'Ufficio non abbia messo a disposizione tutto quanto richiesto in sede di accesso agli atti ex lege 241/90 del febbraio 2012 (doc. 7 allegato al ricorso).

Lamenta, inoltre, difetto di motivazione dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso alla sede del trust: documento prodotto in copia coperta da *omissis*.

Ad avviso della Commissione, siffatte considerazioni non inficiano l'operato dell'Ufficio, che ha assolto l'onere motivazionale riproducendo il contenuto essenziale degli atti citati, non sussistendo un tassativo obbligo di allegazione integrale degli stessi (cfr. al riguardo Cass. Sentenza n. 5082/2011).

In riferimento all'autorizzazione della Procura della Repubblica di Milano all'accesso alla

sede del Trust (doc. 8 Ufficio) occorre infine rilevare che la sentenza delle Sezioni Unite citata dalla ricorrente (così come la sentenza n. 17957/12 della sez. trib. prodotta in udienza) si riferisce al diverso caso di autorizzazione basata su informazioni anonime.

Ritiene, peraltro, la Commissione che nella fattispecie le ragioni sottostanti all'accesso siano agevolmente ricavabili dall'ampia illustrazione svolta nello stesso atto impugnato: in sostanza, l'Agenzia intendeva valutare la posizione fiscale del trust con particolare attenzione alla sua autonoma soggettività ed ai riflessi di carattere tributario, interessanti anche la posizioni di disponente e beneficiaria dello stesso, ed ha di conseguenza chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad un accesso di tipo domiciliare.

Si trattava, in particolare, nell'occasione di acquisire documentazione contabile ed extracontabile sulla costituzione dei trust, sull'attività svolta in concreto dallo stesso nel 2006, con particolare attenzione all'origine e alla corretta indicazione dei redditi di capitale denunciati per lo stesso periodo d'imposta (v. pag. 8 dell'accertamento): ed evidentemente in tali termini è stata formulata la richiesta d'accesso poi autorizzata. In definitiva, le eccezioni preliminari in esame sono entrambe infondate.

Nel merito, la ricorrente ha affermato in primo luogo l'infondatezza dell'operato dell'Ufficio in quanto tendente a prospettare una nozione di trust a fini fiscali diversa da quella civilistica, lamentando una carenza di adeguata illustrazione/prova dell'argomento.

In secondo luogo e nel dettaglio, si è soffermata sui vari elementi di anomalia indicati dall'Ufficio a sostegno della tesi secondo la quale si tratterebbe in realtà di trust trasparente, con conseguente traslazione della tassazione in capo alle disponenti beneficiarie.

Sul primo aspetto, occorre innanzi tutto precisare che il trust è un contratto con cui un soggetto disponente (*trustor o settlor*) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un soggetto fiduciario (*trustee*) il quale dispone e amministra i diritti reali acquisiti (secondo le indicazioni stabilite nel rapporto giuridico), per uno scopo predeterminato o nell'interesse di un *beneficiary* titolare di un diritto personale, cui potranno trasferirsi in piena proprietà i beni alla fine del trust.

Tale istituto giuridico, civilisticamente pensato con finalità di amministrazione e protezione del patrimonio familiare da vicende imprenditoriali o familiare, tutela dei minori e dei soggetti incapaci, in deroga alle restrizioni previste dalle disposizioni testamentarie che prevedono godimenti limitati dei beni, ovvero del patrimonio per finalità successorie, con

destinazione a eredi specifici o a persone estranee alla famiglia, è stato introdotto nell'ordinamento tributario nazionale dalla legge finanziaria 296/2006, che modificando l'articolo 73 del titolo II, capo I del Tuir ha ampliato il novero dei soggetti passivi.

In tale ambito, si distingue tra *trust trasparenti*, con beneficiari "individuati", i cui redditi vengono agli stessi imputati per trasparenza e *trust opachi*, senza beneficiari di reddito "individuati", i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.

I beneficiari dei redditi sono tassati per trasparenza se, oltre a essere individuati, sono titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che viene loro imputata per trasparenza. Tali redditi sono inclusi tra i redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Dpr 917/1986 e tassati per competenza.

I *trust opachi*, invece, sono tassati in base ai redditi attribuiti, senza traslazione in capo ai beneficiari.

Così sinteticamente delineato il trattamento tributario dell'istituto, rileva la Commissione che nel caso in esame l'Ufficio ha disconosciuto al Trust la qualità di soggetto passivo sul presupposto che i poteri conferiti al guardiano ed ai disponenti fossero talmente ampi rispetto alla necessaria autonomia del trustee da assorbire l'essenziale principio di segregazione patrimoniale, affermandone la natura effettiva di soggetto interposto fittiziamente onde ottenere un risparmio d'imposta sulla tassazione dei dividendi della società (5% ex art. 4/1 lett. Q DLgs. 344/2003 in combinato disposto con l'art. 89 DPR 917/89 sul reddito da capitale dichiarato dal Trust in luogo del 40% di tassazione diretta in capo al percettore persona fisica ed assoggettamento ad aliquota progressiva ex art. 47 TUIR -v. pag. 11 dell'avviso di accertamento).

Sotto tale profilo, l'operato dell'Ufficio può dirsi, dal punto di vista formale, legittimo perché fondato sul disposto dell'art. 37 d.p.r. 600/73: l'Agenzia si è limitata a disconoscere la soggettività fiscale del trust ritenendolo *effettivamente trasparente* sulla base di un'articolata disamina delle sue caratteristiche, di conseguenza imputando i redditi ai beneficiari, siccome previsto in particolare dalla circolare n. 48/07.

Si tratta, semmai, di verificare se le anomalie come tali individuate dall'Agenzia siano tali da sostenere la tesi affermata, ovvero da indurre a ritenere il trust opaco anziché trasparente.

Al riguardo, rileva la Commissione che gli elementi sui quali centra la propria attenzione l'Ufficio rientrano nei limiti previsti dalla Convenzione dell'Aja ove si consideri, come messo

in rilievo dalla ricorrente, che:

la possibilità per i disponenti di modificare i beneficiari è funzionale ad esigenze di flessibilità in ambito familiare e successorio, onde tenere conto dell'evoluzione degli eventi nel tempo, e la stessa eventualità che i disponenti finiscano per coincidere con i beneficiari è ammessa dalla prassi operativa e dalla migliore dottrina;

la possibilità di ottenere l'anticipata estinzione del trust non è libera, deve essere congiunta e comunque non è costituita statutariamente come diritto;

le manifestazioni di volontà (desideri) delle disponenti non sono vincolanti per il trustee, che deve comunque aver riguardo alle finalità del trust;

l'ampiezza dei poteri del guardiano concerne, in sostanza, la facoltà di esprimere pareri in ordine a particolari atti, analogamente a quanto accade anche in ambito societario (poteri dell'assemblea e del socio accomandante ex art. 2320 c.c.);

il contenuto del libro degli eventi non deve necessariamente riportare ogni accadimento, ma solo quelli modificativi degli elementi indicati nell'atto costitutivo, mentre gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono annotati a libri giornale del trust;

la revocabilità del trustee può essere giustificata dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dall'opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato; altri elementi, quali l'asserito ruolo meramente formale del Prof., presidente e socio della società trustee, l'esiguità del compenso al trustee e la dichiarazione di titolarità effettiva ai fini della normativa antiriciclaggio hanno rilievo meramente formale, senza una effettiva incidenza sui poteri del trustee.

In definitiva, ad avviso della Commissione il trust in esame è dotato delle caratteristiche essenziali di legge, autonomia del trustee e segregazione patrimoniale, né comunque le anomalie asserite dall'Ufficio valgono ad inficiarne la soggettività fiscale.

Neppure si può attribuire al trust la qualità di trasparente per il solo fatto che le beneficiarie siano espressamente indicate, posto che l'erogazione di redditi alle stesse è affidato ex art. 35 atto costitutivo a valutazione discrezionale del trustee (come confermato, in linea di fatto dal diniego opposto a specifica domanda-doc.ti 5 e 6 ricorrente).

Ne consegue che il ricorso in esame è fondato in *parte qua*; sicché, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato, con assorbimento di ogni altra eccezione e domanda proposta in via subordinata. Quanto alle spese di lite, la non agevole soluzione delle

questioni prospettate ne giustifica la compensazione integrale.

Ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. VI, definitivamente pronunciando

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensate le spese.

Novara 3 dicembre 2012